

SENTENZA DELLA CORTE
2 agosto 1993 *

Nei procedimenti riuniti C-259/91, C-331/91 e C-332/91,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Pretore di Venezia, nel procedimento C-259/91, e dal Pretore di Parma, nei procedimenti C-331/91 e C-332/91, nelle cause dinanzi ad esse pendenti tra

Pilar Alluè e Carmel Mary Coonan

e

Università degli Studi di Venezia,

tra

Susanne Herman Barta

e

Università degli Studi di Parma,

e tra

Beatrice Sellinger, Rosalba del Maestro, Gillian Mansfield

e

Università degli Studi di Parma,

* Lingua processuale: l'italiano.

domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 48, n. 2, del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, M. Zuleeg, J. L. Murray, presidenti di sezione, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D. A. O. Edward, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz

cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate

- per le parti attrici nelle cause principali, dagli avv. ti Fausto Capelli, del foro di Milano, e Maria Virgilio, del foro di Bologna;
- per la Repubblica italiana, dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato;
- per la Commissione delle Comunità europee, nel procedimento C-259/91, dal signor Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e, nei procedimenti C-331/91 e C-332/91, dai signori Enrico Traversa e Dimitrios Gouloussis, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali delle parti attrici nelle cause principali, del governo italiano e della Commissione, presentate all'udienza del 17 novembre 1992,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 gennaio 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 4 ottobre 1991, pervenuta in cancelleria l'11 ottobre seguente, e con due ordinanze 14 novembre 1991, pervenute in cancelleria il 19 dicembre seguente, il Pretore di Venezia (procedimento C-259/91) e, rispettivamente, il Pretore di Parma (procedimenti C-331/91 e C-332/91) hanno sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 48, n. 2, del Trattato CEE.

- 2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di controversie sorte, da un lato, tra le signore Pilar Alluè, cittadina spagnola, e Carmen Mary Coonan, cittadina britannica, e l'Università degli Studi di Venezia e, dall'altro, tra le signore Susanne Herman Barta, cittadina tedesca, Beatrice Sellinger, Rosalba Del Maestro ed il signor Gillian Mansfield, cittadini britannici, e l'Università degli Studi di Parma.

- 3 Le signore Alluè, Coonan, Sellinger, Del Maestro e il signor Mansfield hanno svolto, dal 1980 al 1986, attività di lettori di lingua straniera presso le suddette Università. All'inizio dell'anno accademico 1986/1987 queste ultime hanno comunicato agli interessati di non poter prorogare il loro contratto di lavoro, conformemente al disposto dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (in prosieguo: il «DPR n. 382»). Ai sensi del terzo comma del detto articolo «i contratti di cui al precedente primo comma (concernente l'assunzione di lettori di lingua straniera) non possono protrarsi oltre l'anno accademico per il quale sono stipulati e sono rinnovabili annualmente per non più di cinque anni».

- 4 La signora Barta ha svolto identica attività presso l'Università degli Studi di Parma, dall'anno accademico 1981/1982 sino alla fine dell'anno 1984/1985. In seguito ad una lettera con la quale essa aveva informato l'Università del proprio stato di gravidanza, il contratto della signora Barta non è stato rinnovato per l'anno successivo.

5 Esperando un ricorso contro il mancato rinnovo del loro contratto di lavoro, gli interessati intendono in sostanza ottenere dai giudici nazionali aditi la declaratoria che il loro rapporto di lavoro si colloca nell'ambito del diritto privato, la condanna delle Università convenute a versare loro la differenza tra le retribuzioni percepite e quelle spettanti, in base alle tabelle retributive, ad un professore associato assunto a tempo indeterminato, il riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali ed assicurative obbligatorie a far data dalla costituzione del rapporto di lavoro, la dichiarazione che i contratti stipulati con le Università sono contratti a tempo indeterminato e la condanna delle medesime Università al versamento in loro favore delle retribuzioni loro dovute a decorrere dalla data in cui queste ultime avevano posto termine ai suddetti contratti.

6 Nell'ambito della controversia sorta tra le signore Alluè e Coonan e l'Università degli Studi di Venezia, la Corte si è pronunciata in via pregiudiziale con sentenza 30 maggio 1989 (causa 33/88, Racc. pag. 1591), dichiarando in particolare che l'art. 48, n. 2, del Trattato CEE osta all'applicazione di una norma nazionale che limiti la durata del rapporto di lavoro fra le Università e i lettori di lingua straniera, mentre tale limitazione non esiste, in via di principio, per quanto riguarda gli altri lavoratori.

7 I giudici proponenti segnalano che la suddetta sentenza è stata interpretata in modo divergente dai giudici italiani investiti di controversie analoghe, per quanto riguarda la compatibilità con l'art. 48, n. 2, del Trattato del vincolo annuale posto alla durata del contratto di lettore di lingua straniera, stabilito all'art. 28, terzo comma, del DPR n. 382. Secondo alcuni giudici, la Corte avrebbe dichiarato il suddetto comma interamente incompatibile con l'art. 48, n. 2, del Trattato, mentre la Corte di cassazione, in tre sentenze, ha ritenuto che la Corte avesse limitato la propria pronuncia al limite massimo quinquennale per il rinnovo dei contratti di lettori di lingua straniera.

8 Ritenendo pertanto che la sentenza summenzionata prospetti problemi interpretativi, il Pretore di Venezia ha disposto la sospensione del procedimento ed ha chiesto:

«(...) che ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, la Corte di giustizia delle Comunità europee si pronuncerà sull'interpretazione della propria sentenza 30 maggio 1989, nella causa 33/88, nella parte in cui dichiara che "l'art. 48, n. 2, del Trattato

CEE osta all'applicazione di una norma nazionale che limiti la durata del rapporto di lavoro fra le università e i lettori di lingua straniera, mentre tale limitazione non esiste, in via di principio, per quanto riguarda gli altri lavoratori" precisando se l'art. 48, n. 2, del Trattato CEE osti all'applicazione dell'art. 28, terzo comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382, anche nella parte in cui stabilisce che i contratti non possono protrarsi oltre l'anno».

Del pari, il Pretore di Parma chiede che la Corte:

«(...) ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, si pronunci sulla portata e sull'interpretazione della propria sentenza 30 maggio 1989, nella causa 33/88, nella parte in cui dichiara (punto 2 del dispositivo) che "l'art. 48, n. 2, del Trattato CEE osta all'applicazione di una norma nazionale che limiti la durata del rapporto di lavoro fra le università e i lettori di lingua straniera, mentre tale limitazione non esiste, in via di principio, per quanto riguarda gli altri lavoratori", affinché la stessa Corte precisi:

"se l'art. 48, n. 2, del Trattato, così come interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con la sentenza 30 maggio 1989, nella causa 33/88, osti all'applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro (nella specie l'Italia per l'art. 28, terzo comma, del DPR, n. 382/1980) nella parte in cui limita ad un anno la durata di un contratto qualificato di diritto privato e dunque prevede una durata limitata nel tempo, mentre per gli altri lavoratori dello Stato membro viene garantita in generale — e di regola — la stabilità attraverso la legge 18 aprile 1962, n. 230, non potendosi rinvenire nella fattispecie che ne occupa peculiarità del rapporto tali da giustificare la deroga al principio generale anzidetto"».

- 9 Per una più ampia illustrazione degli antecedenti e del contesto normativo delle controversie nelle cause principali nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

- 10 Con i detti quesiti pregiudiziali, i giudici nazionali intendono sostanzialmente accertare se l'art. 48, n. 2, del Trattato osti a che la normativa di uno Stato membro limiti ad un anno, con possibilità di rinnovo, la durata dei contratti di lavoro dei lettori di lingua straniera presso un'università, mentre una tale limitazione non esiste, in via di principio, per quanto riguarda gli altri insegnanti.
- 11 È opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio della parità di trattamento, del quale l'art. 48, n. 2, del Trattato costituisce una specifica enunciazione, vieta non soltanto le discriminazioni palesi, basate sulla nazionalità, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, con l'applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato (v. segnatamente sentenza 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna, Racc. pag. 1).
- 12 Nella summenzionata sentenza 30 maggio 1989 la Corte ha accertato che, pur applicandosi indipendentemente dalla cittadinanza del lavoratore interessato, il vincolo posto dall'art. 28, terzo comma, del DPR n. 382 alla durata dell'attività del lettore di lingua straniera presso un'università riguarda precipuamente lavoratori cittadini degli altri Stati membri. Infatti, secondo i dati statistici forniti dal governo italiano, solo il 25% dei lettori di lingua straniera posseggono la cittadinanza italiana.
- 13 Questa constatazione, che nel contesto della sentenza 30 maggio 1989 era riferita alla durata massima di sei anni imposta ai rapporti di lavoro dei lettori di lingua straniera, vale altresì rispetto alla regola della durata annuale del contratto prescritta dall'art. 28, terzo comma, dianzi richiamato.

- 14 Nell'intento di giustificare quest'ultima regola il governo italiano argomenta che il numero dei lettori assunti dalle università è stabilito in funzione delle esigenze specifiche dell'insegnamento e della disponibilità di mezzi finanziari per provvedere alla loro retribuzione, talché solo mediante un contratto di lavoro della durata annuale sarebbe possibile garantire una buona gestione delle università.
- 15 A questo argomento si deve replicare che le disposizioni del Trattato non ostano all'adozione, da parte degli Stati membri, di provvedimenti indistintamente applicabili, intesi a garantire la buona gestione delle loro università e suscettibili di riguardare, in particolare, i cittadini degli altri Stati membri. Simili provvedimenti, tuttavia, debbono essere conformi al principio di proporzionalità, ossia, costituire misure appropriate e necessarie per l'attuazione dello scopo perseguito.
- 16 Al riguardo occorre anzitutto rilevare che il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro stipuli con lettori di lingua straniera contratti di lavoro a termine, qualora al momento dell'assunzione risulti che le esigenze specifiche dell'insegnamento non eccedono tale termine.
- 17 Per contro, i contratti destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente più richieste, vanno stipulati a tempo indeterminato, a stregua dei rapporti di impiego degli altri insegnanti che soddisfano simili esigenze.
- 18 Qualora in un momento successivo il numero di studenti richiedenti la frequenza dei corsi di una determinata lingua straniera si riducesse, o se tale lingua non fruisse più in uno Stato membro dello stesso trattamento preferenziale, o ancora, se l'università non disponesse più di sufficienti mezzi finanziari per garantirne l'insegnamento, sarebbe possibile far luogo al licenziamento dei lettori in esubero, così da adeguare il numero degli effettivi alle nuove condizioni. Questa misura avrebbe

effetti meno restrittivi sulla libera circolazione dei lavoratori rispetto al provvedimento controverso.

19 Invero, il termine massimo di un anno, con possibilità di rinnovo, imposta ai contratti rappresenta per i lettori un fattore di incertezza in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e si presta a consentire abusi da parte dell'amministrazione nazionale. Ciò si verifica, in particolare, nel caso della prassi, riferita dalla Commissione, consistente nel subordinare il rinnovo contrattuale all'accettazione di una riduzione della retribuzione.

20 Il licenziamento è certo impugnabile in sede giurisdizionale. Per di più, esso presuppone l'adempimento di determinate formalità, come quelle inerenti all'obbligo di preavviso. Tali prescrizioni sono tuttavia comuni a tutti i contratti di lavoro, di guisa che nulla autorizza ad eluderle allorché esse si riferiscono ai lettori di lingua straniera.

21 Conseguentemente, la soluzione da dare al quesito prospettato dai giudici nazionali è che l'art. 48, n. 2, del Trattato osta a che la normativa di uno Stato membro limiti nella generalità dei casi ad un anno, con possibilità di rinnovo, la durata dei contratti di lavoro dei lettori di lingua straniera, mentre una tale limitazione non esiste, in via di principio, per quanto riguarda gli altri insegnanti.

Sulle spese

22 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal governo della Repubblica italiana, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, ai quali spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Pretore di Venezia e dal Pretore di Parma, rispettivamente con ordinanze 4 ottobre 1991 e 14 novembre 1991, dichiara:

L'art. 48, n. 2, del Trattato CEE osta a che la normativa di uno Stato membro limiti nella generalità dei casi ad un anno, con possibilità di rinnovo, la durata dei contratti di lavoro dei lettori di lingua straniera, mentre una tale limitazione non esiste, in via di principio, per quanto riguarda gli altri insegnanti.

Due	Zuleeg	Murray	Mancini	Joliet
Schockweiler	Moitinho de Almeida		Grévisse	Edward

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 agosto 1993.

Il cancelliere

Il presidente

J.-G. Giraud

O. Due